

Regolamento recante criteri e modalita' di nomina degli arbitri, supporto organizzativo alle procedure arbitrali e modalita' di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarieta', di prestazioni in favore degli investitori, a norma dell'articolo 1, comma 859, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (17G00100)

Vigente al: 14-7-2017

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Visto l'articolo 1, commi da 855 a 861, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016), in materia di erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche S.p.a., dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Societa' cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a. e dalla Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.a.;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, recanti misure in favore degli investitori in banche in liquidazione;

Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 10, del citato decreto-legge n. 59 del 2016 con cui, in relazione agli investitori che non abbiano inteso accedere alla misura di ristoro semplificata, e' prevista la possibilita' alternativa di ricorrere alla procedura arbitrale di cui ai commi da 857 a 861 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 857, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, disciplinante la procedura di natura arbitrale di accesso al fondo di solidarieta' per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori in banche in liquidazione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 24 novembre 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2016;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 859, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i pareri della Commissione 6° Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica in data 14 febbraio 2017 e della Commissione VI Finanze della Camera dei deputati in data 16 febbraio 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 28 aprile 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalita' di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione da parte del Fondo di solidarieta' di prestazioni in favore degli investitori, come definiti all'articolo 2.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, conformemente, per le lettere da a) a d), alle definizioni contenute all'articolo 8 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, in legge 30 giugno 2016, n. 119, si intendono per:

a) investitore: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi; il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi;

b) Banca in liquidazione o Banca: la Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca delle Marche S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Societa' cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, la Cassa di risparmio di Chieti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;

c) Fondo di solidarieta': il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

d) Fondo: il Fondo interbancario di tutela dei depositi quale gestore del Fondo di solidarieta' di cui alla lettera c);

e) procedura arbitrale: la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarieta' di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 857, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

f) Camera arbitrale: la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, di seguito Camera arbitrale, di cui all'articolo 210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 3

Criteri e modalita' di nomina degli arbitri

1. Il Collegio arbitrale e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed e' formato da un presidente, nella persona del Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione o di un suo delegato, e da due componenti scelti, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze tra persone di comprovata imparzialita', indipendenza, professionalita' e onorabilita', nonche' tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, collocati in quiescenza non anteriormente al 31 dicembre 2013. Per ogni componente e' nominato un membro supplente, scelto con le medesime modalita'. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione designa a sua volta un supplente. I membri supplenti possono costituire collegio

autonomo, ove il Presidente dell'Autorita' ne ravvisi la necessita'. A ogni collegio e' assegnato un segretario. I collegi arbitrali possono avvalersi della cooperazione di organismi pubblici nazionali, qualificati da specifica competenza, che assicurano la propria collaborazione a titolo istituzionale senza oneri aggiuntivi.

2. Qualora, avuto riguardo al numero dei ricorsi pervenuti, si renda necessaria la costituzione di altri collegi, si provvede alla relativa nomina, anche progressivamente, con le forme e le modalita' di cui al comma 1.

Art. 4

Modalita' di funzionamento dei collegi arbitrali

1. All'assegnazione dei ricorsi ai Collegi provvede il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione o un suo delegato secondo criteri oggettivi ed automatici nel rispetto di quelli stabiliti dalla Camera arbitrale ai sensi del comma 2.

2. La Camera arbitrale, al fine di rendere omogenea, da parte dei collegi arbitrali, l'applicazione degli indici e degli elementi di valutazione della sussistenza delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati, elabora linee guida entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di costituzione di piu' collegi arbitrali, la Camera arbitrale disciplina, altresì, i criteri per la distribuzione dei procedimenti tra i singoli collegi in ragione dell'omogeneita' oggettiva o soggettiva delle questioni o, ancora, dell'identita' della banca emittente gli strumenti finanziari subordinati.

Art. 5

Sede dei collegi arbitrali

1. I collegi arbitrali hanno sede presso la Camera arbitrale e si avvalgono delle risorse strumentali e materiali dalla medesima messe a disposizione, ivi compreso un contingente di personale non superiore a due unita' di personale per gli adempimenti amministrativi e di segreteria dei collegi. Per eventuali ulteriori necessita' di funzionamento dei collegi connesse alla procedura arbitrale le spese sono a carico del Fondo di solidarieta'.

Art. 6

Copertura dei costi del procedimento

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione, e' stabilito il compenso massimo spettante ai componenti del collegio arbitrale. I relativi oneri sono posti esclusivamente a carico del Fondo di solidarieta' e sono liquidati dal Fondo interbancario di tutela dei depositi quale gestore del Fondo di solidarieta'.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 aprile 2017

Il Presidente

del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 1353